

N. 4/2023 R.G.C.A.

N. 4430/2022 R.G.N.R.

(con riunito il n. 989/2023 R.G.T. n. 4840/2021 R.G.N.R.)

N. _____ R.G. IMP. MOD. 7 BIS TRIB. MOD.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PENALE
CORTE D'ASSISE

La Corte d'Assise composta dai magistrati:

- 1) **Dr.ssa Ester Russo** *Presidente*
- 2) **Dr. Danilo De Padua** *Giudice a latere*

e dai giudici popolari ordinari:

- 1) **Benatti Stefano**
- 2) **Frigieri Alex**
- 3) **Lodi Liliana**
- 4) **Beneventi Matilde**
- 5) **Baraldi Alberto**
- 6) **Morselli Fabio**

Sentenza n° 3/2024

Data sentenza: 9.10.2024

Data deposito:

Data irrevocabilità

Inviato estratto alla Procura
per esecuzione
e in data

Estratto ex art. 160 T.U.L.P.S.
in data

N° _____
Registro recupero crediti

Redatta scheda per il
Casellario
in data

Alla pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

MONTEFUSCO Salvatore, nato a _____

residente a _____

in _____

detenuto p.q.c., già presente, rinunciante a comparire.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Marco Rossi** del foro di Modena, presente.

Parti civili:

1. _____ nato a _____ residente a _____
assente.
Rappresentato e difeso dall'Avv. **Gianluca Belluomini** del foro di Bologna, *assente, sostituito dall'Avv. Annamaria Grasso del foro di Modena come da delega scritta che deposita.*
2. _____ nata a _____ residente a _____
Rappresentata e difesa dall'Avv. **Gianmaria Dalle Crode** del foro di Treviso, *presente.*
3. _____ nato a _____ residente a _____
Rappresentato e difeso dall'Avv. **Gianmaria Dalle Crode** del foro di Treviso, *presente.*
4. _____ nato a _____ residente a _____
Rappresentato e difeso dall'Avv. **Cristiana Polesel** del foro di Treviso, *presente.*
5. _____ nata a _____ ivi residente, *assente.*
Rappresentata e difesa dall'Avv. **Cristiana Polesel** del foro di Treviso, *presente.*
6. **Provincia di Modena**, in persona del Presidente pro-tempore _____ nato a _____, domiciliato per la carica a Modena in _____ attuale Presidente _____, nato a _____
assente.
Rappresentata e difesa dall'Avv. **Annamaria Grasso** del foro di Modena, *presente.*
7. **Comune di Castelfranco Emilia**, in persona del Sindaco pro-tempore _____ nato a _____, domiciliato per la carica a _____
assente.
Rappresentato e difeso dall'Avv. **Alessia Trenti** del foro di Modena, *assente, sostituita dall'Avv. Annamaria Grasso del foro di Modena come da delega scritta che deposita.*
8. **Associazione Casa delle donne contro la violenza - ODV**, in persona del Presidente _____, nata a _____ ivi residente _____
Rappresentata e difesa dall'Avv. **Valeria De Biase** del foro di Modena, *presente.*

Persone offese:

1. nata in deceduta.
2. nata in deceduta.

Alla presenza del P.M. **dott. Giuseppe Di Giorgio.**

IMPUTAZIONI:

- a) *del delitto p. e p. dagli artt. 575, 576 n. 5 e 577 nn. 1), 3) e 4), 61 nr. 11 quinquies c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionava la morte della moglie e della di lei figlia.*

Espletata e conclusa l'istruttoria dibattimentale, Pm e difensori concludevano come da verbale in atti.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E IL MOVENTE A DELINQUERE

Si premette che si è optato per la preventiva e complessiva esposizione delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi in sede di istruttoria dibattimentale, al fine di consentire a chi leggerà, di apprezzarne in modo immediato e completo i contenuti, la portata ed il senso; di valutare in comparazione, tutti gli elementi di fatto nella predetta sede acquisiti; infine, di far emergere in guisa non frammentata e parcellizzata, la progressione degli eventi che ha condotto al duplice omicidio ed il clima familiare che ne ha costituito il logico antecedente.

Capo a)

Chiara appare la dinamica degli eventi dannosi come realizzatasi per mano dell'odierno imputato, come pure pacifica appare la responsabilità del predetto, in ordine al duplice omicidio contestatogli, come apprezzata e narrata dal teste oculare in parte qua _____ nonché quale si evince dalla

In uno con l'insopportabile timore, chiaramente esposto anch'esso dal prevenuto, che la moglie avrebbe potuto portare in casa un altro uomo e che a poco sarebbe rimasto dei sacrifici del padre riversati nella costruzione della villa perché "gli avrebbe mangiato la casa".

La Corte di Assise ha rinvenuto pertanto il movente dell'azione criminosa del Montefusco, nella incomprimibile rabbia derivante dalla personale percezione di aver subito una profonda e immeritata ingiustizia in conseguenza delle condotte agite nei suoi confronti da due donne cui egli era senz'altro affezionato e che rispettava;

ed in particolare, da quella che lui considerava ed aveva cresciuto come una figlia.

Nonchè nella insopprimibile necessità di rimediare a tale ingiustizia, impedendo che le due donne le quali, secondo quanto percepito dall'imputato, gli avevano rovinato la vita e lo avevano profondamente umiliato persino escludendolo dalla casa che per esse lui stesso aveva costruito con le sue mani, potessero godere di quei frutti che non meritavano, a fronte della loro irriconoscenza e della mancanza di amore e rispetto che nell'ultimo anno avevano manifestato nei suoi confronti.

Dunque, il movente non appare da rinvenire né nello scorno né nello smacco eventualmente subito per la richiesta di separazione con addebito, che pure il Montefusco aveva accettato; è stata difatti acquisita la piena prova (per testi) che il predetto, tramite il suo legale, aveva portato a conoscenza della moglie la proposta di una procedura consensuale che vedesse attribuito alla stessa un contributo al mantenimento pari a duemila euro mensili e la possibilità per lui di esercitare l'affido condiviso di permanendo presso l'abitazione della pur in regime di separazione.

Non è dato pertanto rinvenirsi nell'azione criminosa del Montefusco, la connotazione tipica di tanti femmicidi consumati in Italia negli ultimi anni, che denota un anacronistico senso di possesso per l'essere (reputato inferiore) donna nonchè la incapacità di accettare una scelta di rottura ed il successivo abbandono, in quanto decisi dalla stessa creatura, in piena autonomia pur mancando lei stessa di capacità in tal senso, in quanto deprivata di autonomia perché di "proprietà" del proprio uomo.

E difatti, è stata raggiunta la piena prova che il prevenuto, sia pure ob torto collo, aveva accettato la decisione della moglie di giungere a separazione e aveva anche portato a sua conoscenza, tramite i rispettivi legali, una offerta economica equa e di entità non trascurabile.

Ciò che il Montefusco non avrebbe potuto accettare, e nei fatti non ha purtroppo accettato, era proprio di essere obbligato a lasciare la casa che aveva costruito con le sue mani ed in cui aveva chiesto di poter restare per poter continuare a partecipare alla vita del figlio, per poterlo assistere, per poter stare accanto a lui, in un frangente in cui lo stesso, prima e incolpevole vittima della atroce conflittualità familiare, ne avrebbe pure avuto estremo bisogno.

Secondo questa Corte di Assise pertanto, Montefusco arriva ad uccidere perché non vuole lasciare [redacted], che negli ultimi tempi aveva visto sempre di più “abbandonato a sé stesso”, costantemente chiuso nella propria stanza a giocare per tutta la notte al computer, ammalato per il conflitto tra i genitori e per il tentativo della madre e dei parenti di lei di portarlo dalla propria parte, dilaniato dai continui litigi tra i genitori e dalle ingiustizie cui quotidianamente era costretto ad assistere.

E arriva ad uccidere perché non avrebbe mai voluto, allorquando lui stesso fosse stato costretto ad abbandonare la casa familiare, che le due donne potessero convincere Salvatore Junior, una volta divenuto maggiorenne, a vendere l’abitazione per “fare i soldi” come il figlio stesso gli aveva riferito di aver sentito per bocca di [redacted].

aveva terrore il Montefusco che la sorellastra potesse “mangiarsi” la casa che lui aveva costruito con le sue mani e con enormi sacrifici, per costituire una piccola dote in vita sia a [redacted] che a [redacted], che innegabilmente aveva trattato come una figlia fin da quando l’aveva condotta in Italia e ricongiunta alla madre, all’epoca in cui la predetta aveva appena due anni.

Tant’è che a entrambi i ragazzi, aveva fatto intestare, in epoca assolutamente non sospetta, la nuda proprietà dell’immobile.

Il Montefusco fortemente voleva che [redacted], che pure aveva tentato di tenere un atteggiamento equidistante rispetto ad entrambi i genitori, potesse godere almeno lui della proprietà della casa predetta e non avrebbe sopportato, come ha ampiamente dimostrato, che accadesse il contrario.

Indubbiamente, trattasi di un movente determinato da rabbia e dalla incapacità di analizzare e gestire le proprie emozioni, a cagione di una condizione sottoculturale fino a quel momento compensata nel corso, quasi, di una vita intera.

Un movente che non avrebbe avuto ragione di esistere e che tuttavia ha indotto il predetto a compiere un gesto “folle”, pur nella piena, lucida e completa consapevolezza di non poter coltivare alcuna speranza di impunità.

Gli elementi di valutazione che emergono dagli atti, in particolare dal contenuto delle denunce delle persone offese e del Montefusco medesimo, nonché dalle dichiarazioni di tutti i testi che sono stati ascoltati nel corso della istruttoria dibattimentale, hanno evidenziato la dinamica di una relazione poi sfociata nel matrimonio, connotata all’inizio da una buona intesa nonché dalla volontà del Montefusco di non scontentare la donna prescelta, in primo luogo, consentendo alla stessa di portare in Italia la figlia di lei, [redacted] appunto, in tenerissima età, e successivamente mantenendola ed educandola come fosse figlia propria.

Di tali circostanze danno conto pure i familiari delle due donne decedute e lo stesso Montefusco il quale dichiarava che il padre non aveva mai fatto differenze tra lui e la sorella, ma li aveva trattati entrambi come figli provvedendo a tutte le esigenze scolastiche ed esistenziali di lei come avrebbe fatto qualunque genitore dotato di un minimo di risorse economiche.

Lo sforzo profuso dal Montefusco, in particolare, si era inoltre focalizzato sulla costruzione della villa della [redacted] poi divenuta teatro del fatto criminoso.

Edificata personalmente dal predetto, di professione imprenditore edile, per consentire alla famiglia di vivere una esistenza serena e dignitosa in una cornice di un certo pregio.

Già in partenza, tuttavia, la relazione tra Montefusco e [redacted], era apparsa disfunzionale, sia per le interferenze familiari subite da entrambi i coniugi che per la ricorrenza di profondissime differenze di tipo culturale e per la carenza di strumenti di comprensione reciproca.

In particolare, è emerso che il Montefusco ab origine si era preso carico per qualche tempo anche del mantenimento della suocera e della cognata [redacted] la cui influenza sulla propria moglie in epoca più recente lo stesso non riusciva più a tollerare, tanto da accusarla in più riprese di mettergli contro [redacted] e di incrementare con il suo atteggiamento, la già esistente conflittualità di coppia.

Per altro verso, anche l'esistenza della famiglia che il Montefusco aveva costruito con la prima moglie [redacted], certamente non è risultata indifferente rispetto al menage, bensì ha contribuito a turbare l'armonia coniugale, posto che il Montefusco ne continuava a frequentare assiduamente l'abitazione; ciò, non certo in quanto avesse ancora rapporti intimi con la predetta, bensì al solo scopo, pure di elevata portata morale, di supportare le figlie e soprattutto di aiutare la minore, affetta da una severa forma di fragilità e di disabilità cognitiva, ad occuparsi dei cavalli che trovavano collocazione presso l'azienda agricola della [redacted], sita sul terreno di pertinenza della di lei casa familiare.

Certo è tuttavia, che l'ostilità, che pure sembra esistita solo inizialmente, non aveva mai riguardato l'unico figlio maschio del Montefusco, [redacted] che l'imputato spesso portava con sé presso l'abitazione della ex moglie ed in cui lo stesso veniva accolto con affetto e calore;

ed in un primo tempo la buona accoglienza aveva riguardato anche [redacted], che anch'essa a volte accompagnava il patrigno ed il fratello, intrattenendosi a giocare con i nipoti di primo letto del Montefusco, che ivi risiedevano, finché la predetta, all'inizio della sua adolescenza, aveva smesso per sua volontà di frequentare l'abitazione di via [redacted].

Risulta dalle testimonianze rese nel corso della istruttoria dibattimentale che il pur precario equilibrio in cui il secondo nucleo familiare del Montefusco aveva navigato in epoca precedente, tuttavia, si spezzava successivamente al matrimonio della coppia, intervenuto nel 2019, molti anni dopo la nascita di [redacted].

e ciò, pare a seguito del rifiuto che _____ aveva opposto al marito allorquando lo stesso le aveva fatto alcune richieste di collaborazione con riferimento alla società di sua pertinenza, a seguito della intervenuta dichiarazione del relativo fallimento.

Si evince pertanto come, circa due anni prima del fatto di sangue per cui oggi si procede, si siano effettivamente intensificati atteggiamenti e condotte inequivocabilmente disfunzionali per l'intero nucleo familiare, che nella loro rapida progressione, conducevano al tragico epilogo del 14.6.2021.

Nel frattempo, tuttavia, il Montefusco provvedeva a indurre la moglie, resa già piena proprietaria dell'immobile della _____ al presumibile fine di evitare che la villa potesse essere oggetto di procedure esecutive collegate alla decozione della sua impresa, ad intestare la nuda proprietà della casa di abitazione, che lui stesso aveva edificato a proprie spese, lavorando al relativo cantiere personalmente, per metà a _____ e per metà a _____.

La ricostruzione dei fatti così come operata, non appare intaccata dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale da _____ non esattamente obiettive e volte a dipingere artatamente il Montefusco quale tiranno e dittatore follemente geloso e possessivo ab origine, quale individuo senza cuore esclusivamente interessato a sopraffare la moglie _____ e la figliastra _____, togliendo loro ogni autonomia fisica, economica e morale.

Tali dichiarazioni, di fatto, appaiono smentite da tutte le residue risultanze processuali nonché dalla testimonianza resa in punto da _____.

E difatti, risulta inequivocabilmente dagli atti, che:

_____ fosse dotata di bancomat e carta di credito fornite dal Montefusco e avesse in uso una autovettura di certo valore, acquistata nuova per lei;

che _____ fosse in possesso e utilizzasse un'altra auto in origine appartenente ad una delle figlie di primo letto del prevenuto;

che la stessa fosse stata dal prevenuto adeguatamente mantenuta agli studi fino al raggiungimento della licenza di scuola media superiore;

che la famiglia ogni anno si recasse al mare in vacanza;

che Ga _____ avesse trascorso ogni anno le festività natalizie in compagnia della propria famiglia di origine, i fratellastri _____ e la di lei madre, presso l'abitazione coniugale della _____ ovvero episodicamente, in Veneto nella casa della sorella.

Risulta altresì che i parenti di lei avessero assiduamente frequentato la villa in cui risiedeva la sorella e in alcune occasioni avessero ivi soggiornato anche per periodi non brevi;

che assieme ai figli, la predetta si fosse recata più volte in autonomia a _____ per trascorrere alcuni periodi presso l'abitazione della sorellastra.

che in compagnia della figlia, si fosse recata due volte in Sicilia, presso un'amica, in vacanza.

Gli stessi vicini di casa hanno affermato che prima dell'inizio dei conflitti tra i coniugi, gli stessi discutevano con modalità assolutamente normali, né mai avevano udito urla provenire dall'abitazione limitrofa.

Risulta tuttavia dagli atti, essendo dato solo di ipotizzarne la precisa causa, che anche il rapporto tra il Montefusco e la famiglia d'origine della moglie, dallo stesso accusata di aver fomentato l'animo di quest'ultima e di aver turbato l'armonia familiare, contestualmente si fosse spezzato.

Ciò, in occasione di un litigio intervenuto nel corso dell'estate 2021 presso l'abitazione di via tra l'imputato ed di cui lo stesso non ha saputo compiutamente spiegarne, se pure di tanto richiesto, il reale motivo.

Certo è che a partire da quell'episodio, i rapporti tra i due partner ulteriormente e irrimediabilmente si incancrenivano, come espressamente dichiarato da e come testimoniato dalle molteplici denunce sporte da e dalla di lei figlia ai danni del prevenuto, e dal prevenuto a carico delle due donne, a far tempo dal 13.7.2021.

Si osserva in punto tuttavia, che le denunce proposte dalle due donne abbiano fatto riferimento a fatti e circostanze che solo in modesta parte sono stati effettivamente comprovati, mentre per la quota residua, essi sono stati addirittura ampiamente smentiti dalle ulteriori risultanze processuali; e difatti, come già evidenziato, non vi è prova che il Montefusco abbia isolato e segregato le donne impedendo loro di svolgere ogni attività al di fuori della abitazione familiare:

risulta dalle testimonianze di e degli altri testi escussi in merito, come dianzi per esteso riportate, nonché da elementi obiettivi e documentati agli atti, che le due donne, dotate entrambe di autovetture, la moglie di bancomat su un conto corrente alla stessa intestato su cui il Montefusco faceva confluire la sua pensione che metteva in tal modo mensilmente a completa disposizione della donna, siano state sempre libere di muoversi entrando e uscendo dall'abitazione e dalle sue pertinenza nonché di esercitare le proprie frequentazioni sia quanto ai parenti, che quanto alle rispettive amicizie;

si evidenzia come le stesse, all'epoca dei tragici fatti, svolgessero entrambe attività lavorativa in ora serale e notturna e fino a qualche tempo prima, fossero state integralmente mantenute dal Montefusco e ampiamente soddisfatte quanto alle loro esigenze materiali;

infine, che fossero nella loro disponibilità abiti, scarpe e borse anche firmate che certamente non avrebbero potuto acquistare con il proprio denaro posto che avevano intrapreso attività lavorativa solo qualche mese prima dei tragici fatti ed esclusivamente perché il Montefusco, indispettito dalla

loro condotta, aveva deciso di non acquistare più per loro generi alimentari e prodotti per la pulizia, continuando a farlo solo per il figlio.

Tali denunce tuttavia, non hanno mai fatto alcun riferimento a violenze fisiche asseritamente subite dalle due donne.

Le denunce sporte dal Montefusco in epoca successiva di contro, danno atto delle condotte, alcune fisicamente aggressive, agite dalle due donne ai suoi danni, come comprovate dalle certificazioni sanitarie ad esse allegate.

E determinate condotte da lui riferite, appaiono pure riportate nell'ambito delle informative redatte dai CC della tenenza di _____ in occasione degli accessi effettuati presso l'abitazione del prevenuto, in quanto dagli stessi personalmente assistite.

A tal proposito, leggesi il contenuto della denuncia resa ai CC di _____ in data 1.4.2022 che così recita testualmente: "In data 31.03.2022 alle ore 20:00 circa, rientravo a casa e mi recavo in mansarda dove oramai dormo da tempo. Giunto all'interno della mia camera constatavo che mancava il televisore dal mobile, dall'interno dell'armadio erano state asportate tutte le lenzuola e le coperte, ma soprattutto notavo che la porta del bagno era stata manomessa in modo da impedirne l'apertura. A questo punto telefonavo ai Carabinieri che giungevano a casa e constatavano quanto accaduto. I militari invitavano le donne ad aprire la porta del bagno ma le stesse si rifiutavano, la _____ rispondeva che se volevo andare in bagno potevo usare quello del piano inferiore, inoltre la stessa mi indicava dove ritrovare il televisore, cosa che facevo anche se constatavo che non era più funzionante e comunque mia moglie davanti ai Carabinieri si rifiutava di darmi il telecomando. Una volta che i Carabinieri andavano via, mi recavo in accappatoio in bagno al piano inferiore per fare la doccia, ma giunto all'interno dello stesso, notavo che erano state tolte le due doccette, sia quella del bagno che quella della doccia inoltre mancava anche il tappeto vicino la vasca, quindi chiedevo spiegazioni a mia moglie, ma le due donne inferocite mi spingevano fuori dal bagno dicendomi testuali parole: devi andare via da questa casa, la doccia la vai a fare nel deposito del cantiere, a questo punto tornavo in mansarda a prendere il telefono per chiamare nuovamente i carabinieri, le due donne allora, iniziavano ad inveire contro di me avvicinandosi sempre di più fisicamente, cercando di provocare in me una reazione, ma io invece riuscivo a svincolarmi allontanandomi dalle donne, telefonavo ai Carabinieri mi recavo ancora vestito in accappatoio e le ciabatte davanti al cancello d'ingresso dell'abitazione in attesa che arrivassero i militari. Questa situazione mi creava un forte stato d'ansia, ad un certo punto sentivo il cuore battere forte e iniziavo a tremare, poco dopo cadevo a terra senza forze ma per fortuna riuscivo a chiamare il 118 anche se a fatica. Poco dopo sopraggiungevano i Carabinieri i quali mi aiutavano ad alzarmi facendomi sedere su dei blocchi di cementi posti vicino

alla rete di recinzione fino all'arrivo del personale del 118 che mi prestava le cure. Questi ultimi mi invitato a recarmi con loro in ospedale ma rifiutavo perché non volevo lasciare da solo mio figlio in casa con le due donne. Riferivo ai Carabinieri quanto successo dopo il loro intervento e chiedevo loro di invitare nuovamente mia moglie ad aprire il bagno in camera mia o quantomeno di darmi la possibilità di farmi lavare al piano di sotto. Mia moglie anche questa volta si rifiutava di riaprire il bagno in mansarda ma dopo le insistenze dei militari, mi consegnava il doccino mancante per farmi lavare nel bagno al piano inferiore cosa che facevo in presenza dei Carabinieri e del personale medico. Mentre mi lavavo sentivo le donne urlare contro il personale del 118 ed i Carabinieri, infatti questi ultimi, visto l'atteggiamento ostile delle donne mi invitavano a lasciare l'appartamento almeno per questa notte, rifiutavo l'invito sempre per non lasciare mio figlio da solo, quindi i militari lasciavano l'abitazione solo una volta che si erano assicurati che la situazione si era calmata ed io ero chiuso in camera mia. Preciso che mio figlio durante i litigi è rimasto chiuso in camera sua ed è uscito solo dopo l'intervento del 118. Aggiungo inoltre che stanotte non avendo la possibilità di usufruire del bagno sono stato costretto ad urinare all'interno di una bottiglietta in camera mia, calpestando la mia dignità. Lo scopo di mia moglie è quello di buttarmi fuori di casa e quindi farà di tutto per umiliarmi come ha fatto in questa circostanza oppure provocandomi facendomi cadere in eventuale errore. Consegno le fotografie da me fatte a seguito di quanto sopra descritto.”

Si legga altresì la denuncia resa dal prevenuto in data 5.4.2022, ai CC della Tenenza di Castelfranco Emilia che testualmente recita:

“In data 03.04.2022 alle ore 16.00 circa chiedevo a mia moglie _____ di riaprire le porte del bagno ma la stessa per l'ennesima volta si rifiutava, allora provavo ad aprire da solo, ma venivo subito bloccata dalla _____ di lei figlia _____ che insieme alla madre mi spingevano facendomi cadere dalle scale, una volta alzatomi da terra, le stesse mi impedivano di risalire al piano superiore, quindi uscivo di casa e chiedevo l'intervento dei carabinieri aspettandoli fuori dal cancello i militari poco dopo giungevano sul posto e constatavano che le porte dei bagni e del ripostiglio erano bloccate, inoltre mostravo ai militari in che condizioni vivevo in mansarda, ovvero costretto a fare i miei bisogni all'interno di due contenitori. Successivamente mi allontanavo da casa insieme ai Carabinieri. Preciso inoltre che anche davanti ai carabinieri le due donne si rifiutavano di aprire le porte.”

Come già evidenziato, l'integrazione delle lesioni a carico del Montefusco ad opera delle due donne sia il 24 dicembre 2021 che il 31 marzo 2022, appare peraltro ampiamente confermata dal contenuto dei referti medici e dalle foto che le rappresentano, versate agli atti;

la ricorrenza delle stesse appare peraltro riscontrato sulla scorta delle dichiarazioni delle figlie di primo letto del prevenuto, della ex moglie nonché dell'amico i quali davano atto di aver visto l'imputato, le prime due testi più volte e non solo in occasione della vigilia di Natale 2021, pieno di graffi e lividi sul viso e sul corpo.

Veritiere di contro, in quanto riscontrate e non smentite da ulteriori risultanze, appaiono le circostanze denunciate dalle due donne con riferimento al Gps applicato alla vettura di e all'investigatore privato che lo stesso imputato ha ammesso di avere ingaggiato allo scopo di appurare se fosse vero che la moglie usciva in ora serale solo per andare a lavorare.

Capo d)

Nel contesto dianzi descritto, e proprio a cagione della decisione assunta da appoggiata dalla di lei figlia di far sì che il prevenuto fosse costretto a lasciare la casa di abitazione familiare, iniziavano a concretizzarsi tutta una serie di condotte dispettose e ritorsive che, come ben evidenziato dalle testimonianze raccolte agli atti, ad eccezione di quelle rese dai familiari delle due vittime, non erano affatto unilaterali, bensì venivano integrate reciprocamente dai due coniugi e dalla figlia della in tempi estremamente ricorrenti nonchè reiterate con modalità odiose, persecutorie e di rilevante gravità.

Considerato tuttavia che il Montefusco era l'unico della famiglia a percepire reddito da attività lavorativa, ben si comprende come le ritorsioni attuate da costui, abbiano sortito anch'esse ben gravi conseguenze sull'assetto esistenziale del nucleo familiare, che veniva privato negli ultimi tempi anteriori alla consumazione della tragedia, del minimo indispensabile per vivere, fatta eccezione per ai cui bisogni il padre personalmente e puntualmente, aveva sempre continuato a provvedere.

Le stesse denunce reciproche delle parti, con il limite dianzi indicato, dipingono proprio un contesto che diveniva ogni giorno sempre più intollerabile ed esasperante per tutti gli abitanti della villa della costellato com'era da condotte ritorsive e dispetti posti in essere vieppiù reciprocamente in una spirale interrotta, a volte, solo dall'intervento dei CC della Stazione di Castelfranco, allertati con estrema urgenza, ora dall'una (con maggiore frequenza) ora dall'altro dei due coniugi.

Peraltro, il Montefusco cominciava all'epoca a dubitare della fedeltà della moglie che pare avesse trovato una attività lavorativa, tanto da arrivare a incaricare un investigatore privato per scoprire ove la stessa si recasse in ora serale e notturna.

Si ribadisce a tal proposito come le emergenze processuali dianzi menzionate, appaiano fortemente contrastanti con quanto dichiarato dalla parte civile secondo cui la sorella, ab origine,

non avesse mai goduto di nessuna libertà di movimento, non potesse assumere scelte in autonomia, non avesse mezzi di sostentamento.

Ciò, considerato che la predetta era munita di bancomat collegato ad un conto corrente intestato al Montefusco su cui il predetto faceva confluire mensilmente la sua pensione che era dunque posta a completa disposizione di _____ ;

nonché di autovettura personale acquistata nuova presso la concessionaria di riferimento, con denaro del Montefusco;

che avesse piena potestà di uscire in ora serale e notturna, tanto che l'imputato era stato indotto a pagare un investigatore per conoscere la destinazione delle trasferte post lucane della moglie.

La fortissima conflittualità sussistente tra le parti, in primo luogo, trovava quale principale bersaglio la psiche di _____ adolescente a dir poco lacerato dall'odio esistente tra i suoi genitori e tra il padre e la sorellastra, inducendolo a rifiutare la sua infelice esistenza reale e spingendolo a tenere qualche condotta aggressiva nel contesto scolastico; ma soprattutto a trovare sollievo nel rifugiarsi in un isolamento forzato e nell'oblio di videogiochi fruiti fino a notte inoltrata per poi recuperare il sonno durante tutta la giornata, con gran disperazione dei genitori, entrambi ben consapevoli della china che stavano assumendo gli eventi.

Lo stesso _____ con la spaventosamente fredda obiettività dimostrata durante il suo esame testimoniale, confermava come il padre nell'ultimo, se pur lungo periodo, fosse divenuto bersaglio dei dispetti e delle vessazioni delle due donne coalizzate contro di lui, le quali non avevano esitato a buttare tutti i vestiti e gli effetti personali del Montefusco per terra e lungo il corridoio dei piani alti dell'abitazione familiare; a chiudere a chiave le porte delle camere della villa impedendogli di entrare e di dormire nella propria e addirittura di accedere al water tanto che negli ultimi tempi il predetto era costretto a urinare in un contenitore di plastica; ad asportare i flessibili delle docce per evitare che lo stesso potesse curare normalmente la propria igiene personale.

E altresì dichiarava che il predetto, nell'ultimo periodo, in quanto avvilito ed esasperato dai predetti comportamenti, aveva smesso di acquistare la spesa anche per la moglie e per la sorella.

_____ precisava testualmente quanto segue: *“Da come l’ho vissuta io era mia madre che iniziava questi litigi che iniziava ad andare addosso a mio padre, faceva l’orgogliosa come se non dovesse cedere la pace a mio padre e quindi rimaneva sulla linea nemica se mi può passare il termine”*.

Aggiungeva che il padre talvolta la ignorava e in altre occasioni rispondeva e di conseguenza i due cominciavano a urlare, quindi l'uomo si chiudeva nella sua stanza e il litigio finiva.

Affermava che il padre era triste e giù di morale per la situazione che si era creata in famiglia.

Precisava testualmente quanto segue: *“Prima circa il primo mese di litigio, forse anche fino al*

secondo lui cercava anche di riallacciare i rapporti, tornare un po' a quella tranquillità che c'era prima ma mia madre non ne voleva sentire e quindi dopo anche per mio padre è diventato più una specie di rabbia o rancore, non saprei come definirla”.

Descriveva anche il clima di “faida” familiare altresì riferendosi alla visita alla zia a Conegliano avvenuta nel dicembre 2021, affermando che per tutto il tempo della loro permanenza, la madre e i parenti non avevano fatto altro che parlare della villa della e della necessità che il padre ne fosse estromesso.

Soprattutto, affermava che la relazione tra suo padre e sua madre, anche in occasione dei litigi, non si era mai sbilanciata, né mai era caratterizzata dal predominio e dalla prevaricazione dell'uomo sulla donna, precisando che i litigi nascevano e si realizzavano a seguito di continue condotte di disturbo e di aggressività che partivano dalle due donne fino a divenire reciproche e conseguenziali.

Tale clima, fatto di odio reciproco, di dispetti sempre più disumani ed insopportabili, di continua tensione, che emerge evidente dalla testimonianza del ragazzo come un bagno di esasperata conflittualità, ha senza ombra di dubbio costituito il fertile terreno di coltura da cui è nata e si è sviluppata la tragedia finale.

E non appare possibile ridimensionare i fatti che hanno condotto all'efferato duplice omicidio liquidandoli alla stregua di condotte non penalmente rilevanti, perché, come diceva Montefusco, “i dispetti non sono reato” ovvero ridurli a normali litigi tra i coniugi, posto che proprio il susseguirsi degli stessi ha costituito il necessario e dolorosissimo antefatto dell'evento delittuoso per cui si procede.

Ritiene questa Corte di Assise che tutte le condotte come descritte dalle dichiarazioni testimoniali e, in parte qua, dalle denunce incrociate delle parti acquisite agli atti, abbiano costituito quell'habitat di continuità e abitudine lesivo della serenità esistenziale e della dignità di tutti i membri della famiglia Montefusco-

E difatti, può parlarsi di condotta maltrattante laddove i comportamenti, reiterati, e operanti nell'ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, ovvero laddove siano volontariamente lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti fisicamente o moralmente nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.

(Cfr. ex multis Cassazione penale sez. VI, 03/07/2023, n.37978, Cassazione penale sez. VI, 18/10/2023, n.46659).

La fattispecie ex art. 572 c.p. in esame è stata, da ultimo, modificata dalla legge n. 69/2019 che, nell'ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla struttura di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti.

Essa nasce al fine di determinare una speciale tutela dei soggetti vulnerabili, in tal guisa considerati in quanto non abbiano altra scelta se quella non cedere all'abuso.

Trattasi di reato proprio in quanto può essere soggetto attivo soltanto chi sia legato a quello passivo da una relazione di tipo familiare, di convivenza oppure di autorità o affidamento, condizione che ricorre nel caso di specie.

La condotta tipica appare, come nel caso che ci occupa, caratterizzata da una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi della integrità fisica e/o morale dei soggetti passivi, sia commissivi, che omissivi, come nel caso della privazione di beni materiali cui il Montefusco, seppur per un breve periodo, aveva sottoposto sia la moglie che la figliastra.

Anche l'evento tipico del predetto reato ricorre nel caso di specie, in quanto costituito da una condizione prolungata nel tempo, di sofferenza fisica o morale per i soggetti passivi, quale conseguenza degli atti di maltrattamento subiti.

Ricorre nel caso che ci occupa, altresì l'abitualità, essendo innegabile l'integrazione di ripetute condotte vessatorie da parte delle donne nei confronti dell'imputato e viceversa, le quali, considerate singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio perché reiterate nel tempo con l'intenzione di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche e morali.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7781 del 17 febbraio 2003).

Al fine dell'accertamento della ricorrenza di tale fattispecie criminosa, come richiesto dalla conforme giurisprudenza di legittimità, i singoli episodi emersi nel corso della istruttoria dibattimentale sono stati valutati nel loro insieme, ricostruendo i fatti in guisa logica, armonica e consonante, e non piuttosto in via parcellizzata e avulsa dal generale contesto probatorio.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8314 del 5 settembre 1996).

In tale prospettiva si osserva che, come già dianzi evidenziato, risulta accertata in primo luogo, la integrazione di condotte di maltrattamento da parte del prevenuto ai danni delle due persone offese e viceversa, al pari della l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente e

reciprocamente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dalle parti a seguito della degenerazione del rapporto di coniugio.

E difatti si evince con evidenza dal tenore delle testimonianze rese e segnatamente da quella oculare di _____, il soggetto che quotidianamente assisteva, subendolo, al conflitto tra madre e sorella con il padre, che la convivenza in casa Montefusco, nei periodi in imputazione, non fosse sicuramente da considerarsi “normale” bensì fosse caratterizzata dalla integrazione reciproca delle condotte vessatorie riferite, determinanti in capo a tutti i soggetti conviventi, uno stato di profondissimo malessere, di sofferenza, di privazioni, di umiliazioni, in definitiva un continuo disagio, incompatibile con le ordinarie condizioni di vita di un normale nucleo familiare.

(Cfr. ex multis, Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4015 del 17 aprile 1996; Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7192 del 19 febbraio 2004).

Tali possono considerarsi tutti quegli abituali dispetti che le due donne infliggevano al Montefusco impedendogli di dormire nel proprio letto; di utilizzare i bagni della propria abitazione; di prendere un caffè; di muoversi liberamente nella propria casa le cui camere venivano chiuse a chiave; e persino di urinare nel water; di essere costantemente ripreso con le videocamere dei telefoni cellulare; di essere usualmente minacciato e invitato a lasciare la propria abitazione; di essere aggredito anche fisicamente riportandone le lesioni refertate come in atti, di essere infine sottoposto a continue e reiterate denunce ed all'intervento ormai abituale dei CC presso l'abitazione.

Per l'altro verso, il Montefusco, con atteggiamento che nell'ottica del suo background culturale avrebbe potuto considerarsi difensivo, ugualmente agiva condotte nel loro insieme da ritenersi maltrattanti della moglie e della di lei figlia conviventi, spiandone i movimenti attraverso l'attività di un investigatore privato e l'apposizione di un Gps sull'autovettura di _____; a volte minacciandole con formule generiche; negando negli ultimi mesi prima della tragedia il proprio apporto economico per soddisfare le esigenze esistenziali delle due donne che, per tale motivo, avevano intrapreso, entrambe, sia pur precarie attività lavorative.

Tutte le predette condotte agite reciprocamente da ciascuna parte in danno dell'altra, sono state obiettivamente lesive della integrità fisica del Montefusco e della sfera morale di tutti e tre soggetti; hanno indubitabilmente reso oltremodo dolorose per tutti gli abitanti della villa della _____ le relazioni familiari; attraverso l'offesa del decoro e della dignità delle rispettive persone, hanno determinato quelle sofferenze morali e quello stato di soggezione reciproca e di completo svilimento ben descritti da tutte le testimonianze in atti.

Tutti i testi informati, a partire dai legali delle parti, dagli amici del Montefusco, dall'ispettore _____ da _____ amica di _____ fino allo stesso _____ hanno dato atto che tutti i membri della famiglia erano fortemente provati, depressi, dimagriti, quasi disperati

per il clima da loro stessi creato all'interno dell'abitazione della casa "maledetta" in quanto ha costituito l'origine e il fulcro del conflitto.

Tale clima si snocciolava quotidianamente sotto gli occhi di unico soggetto il quale, se pur pesantemente coinvolto (dalla madre), se pur annichilito anch'esso e distrutto da una mortale spossatezza esistenziale, non prendeva posizione e cercava, anche a costo di sacrificare se stesso, di evitare le occasioni di conflitto ovvero si ritirava nel suo torpore per non esserne completamente distrutto.

Ricorre come già detto, nel caso di specie, la prova della integrazione, da parte del Montefusco così come delle due donne, di condotte abitualmente vessatorie, oppressive e prevaricatrici determinanti sofferenze reciproche e realizzate in momenti successivi ma collegate da un nesso di abitudine ed avvinte, nel loro svolgimento, dalla consapevolezza ed intenzionalità di ledere l'integrità morale della controparte.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 468 del 20 gennaio 1992).

Sostanzialmente ricorre nel caso che ci occupa, in capo (anche) al Montefusco, il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia per la cui configurazione non è richiesta la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, essendo sufficiente esclusivamente la mera consapevolezza dell'autore di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza ed idonea a ledere la personalità delle vittime.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33106 del 5 agosto 2003).

Ciò, in un lasso di tempo sufficiente ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, considerato che le condotte maltrattanti, estesesesi per oltre un anno, hanno determinato la ripetizione di quegli atti vessatori idonei nella loro unitarietà, a determinare la persistente sofferenza morale sia delle odierne persone offese che dello stesso imputato.

Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con (brevissimi) periodi di normalità, di relativa tranquillità, di apparente accordo, e che siano stati, a volte, causati da motivi contingenti.

Ciò, in quanto un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi, non fa venir meno l'esistenza del reato, potendo solo dar luogo, come per ogni reato permanente, all'applicazione della disciplina della continuazione criminosa.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 3 marzo 2000).

Si aggiunga infine che per la integrazione del delitto de quo, non appare necessario l'instaurarsi di un vero e proprio stato di paura.

(Cassazione penale sez. III, 09/07/2020, n.23194; Cassazione penale sez. III, 24/01/2020, n.12026).
In tal modo argomentando, può senz'altro considerarsi appurata (e comprovata come dianzi esposto), la integrazione da parte del Montefusco ai danni di e di condotte integranti la fattispecie ex art. 572 c.p. attraverso tuttavia una sola quota parte delle vessazioni psichiche allo stesso addebitate al capo d) della epigrafe.

I MALTRATTAMENTI E LA CONTESTATA AGGRAVANTE EX ART. 576 COMMA 1 N. 5 C.P.

Occorre adesso affrontare la questione relativa alla contestata aggravante ex art. 576 comma 1, n. 5 c.p.

La circostanza aggravante speciale del reato di omicidio volontario che comporta la pena dell'ergastolo, è stata introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38 e prevede l'attribuzione di autonoma rilevanza penale alle condotte maltrattanti, persecutorie, sessualmente abusanti, al fine di sanzionare in guisa maggiorata, l'omicidio che spesso ne costituisce il drammatico esito finale.

Al fine del corretto inquadramento della questione giuridica in esame, tuttavia, è opportuno esaminare la pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alla configurabilità o meno del concorso tra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p. ed il reato di atti persecutori, considerata l'estensibilità della motivazione anche alla analoga ipotesi in cui l'omicidio *ut supra* aggravato concorra, come nel caso che ci occupa, con il reato di maltrattamenti.

Le Sezioni Unite sono state chiamate, difatti, a rispondere al seguente quesito formulato con l'ordinanza di rimessione della questione: "Se, in caso di omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1 cod. pen. concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen.", onde sciogliere il contrasto giurisprudenziale formatosi tra due orientamenti, con riferimento al delitto ex art. 612 bis c.p., pure con argomentazioni che ben possono attagliarsi anche al concorso tra omicidio *ut supra* aggravato e i maltrattamenti che, alla stregua degli atti persecutori, costituiscono anch'essi reato abituale.

(Cass. Sez. Un., sentenza n. 38402 depositata il 26 ottobre 2021).

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, non sia applicabile la normativa sul concorso apparente di norme (art. 15 c.p.).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la sussistenza dell'identità della materia regolata da più disposizioni della legge penale, che costituisce il presupposto normativo dell'operatività dell'istituto del concorso apparente, non può essere valutata alla luce di criteri diversi dal principio di astratta specialità fra le norme.

(Cfr. Cass, Sez. Un., 23/02/2017, n. 20664).

Laddove altro meno risalente orientamento (Cass. Pen., sez. I, sent. 12 aprile 2019, n. 20786) considerava la natura soggettiva dell'aggravante in quanto fondata sull'identità dell'autore di due reati, ed escludendo che l'aggravante non fosse pertinente alla condotta e considerando sussistente il rapporto di specialità, ammetteva il concorso tra il reato di atti persecutori e quello di omicidio volontario aggravato.

Altro orientamento (Cass. Pen., sez. III, sent. 13 ottobre 2020, n. 30931), onde scongiurare l'attribuibilità all'imputato del disvalore della condotta di atti persecutori a titolo di concorso, nella duplice valenza, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio aggravato *ex art. 576 c.p.*, comma 1, n. 5 c.p. in quanto quest'ultimo, considerandosi reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, assorbirebbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa.

Le Sezioni Unite, dando atto che le due fattispecie incriminatrici non attengono all'istituto del concorso apparente di norme di cui all'art. 15 c.p. per la mancanza del richiesto rapporto di specialità, hanno affermato che ciò che aggrava il delitto di omicidio non è il fatto che esso sia commesso dallo stalker in quanto tale, ma che esso sia stato preceduto da condotte persecutorie che siano tragicamente culminate, appunto, con la soppressione della vita della persona offesa.

E hanno evidenziato come il reato di atti persecutori e quello di omicidio aggravato *ex art. 576*, primo comma, c.p. sulla scorta dell'unitarietà dell'azione complessiva, concorrano a configurare il reato complesso di cui all'art. 84 c.p..

Ciò, nel senso che il delitto di omicidio *ex art. 575 c.p.* nella forma aggravata *ex art. 576*, primo comma, n. 5.1 c.p., assorbirebbe il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. laddove l'uccisione della vittima possa considerarsi come ultimo estremo atto persecutorio nei confronti della medesima, e non si sia verificato a distanza consistente nel tempo dall'atto persecutorio medesimo.

E hanno pertanto affermato il seguente principio di diritto: "La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo

comma, n. 5.1 cod. pen. — punito con la pena edittale dell'ergastolo — integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto”.

(Cassazione SS.UU. sentenza n. 38402/2021).

L'ipotesi dell'esclusiva applicabilità di una sola delle norme incriminatrici ricorre pertanto unicamente ove, all'esito del confronto strutturale fra le fattispecie astratte configurate e della comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle, sia da escludere il presupposto della convergenza di norme.

Tali condizioni, come correttamente osservato dalla Corte di Cassazione, non sono all'evidenza ravvisabili nel raffronto tra le articolazioni strutturali degli artt. 575 e 612 *bis* c.p., che non presentano elementi comuni né con riguardo alle condotte, costituite nella prima norma da atti lesivi dell'integrità fisica e nella seconda da comportamenti minacciosi o molesti; né per quanto concerne gli eventi, diversamente individuati, per il primo reato, nella morte della vittima, e, per il secondo, nell'induzione nella stessa di stati di ansia, paura o timore per l'incolumità propria o di congiunti, ovvero nella costrizione della persona offesa all'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Le osservazioni che precedono, in ordine alla radicale difformità strutturale delle fattispecie incriminatrici dell'omicidio e degli atti persecutori ed alla estraneità dei relativi elementi costitutivi, implicano, infatti, l'impossibilità che il fatto persecutorio integri di per sé il più grave e diverso fatto omicidiario.

Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno evidenziato come il riferimento normativo per la soluzione della questione dovesse individuarsi esclusivamente nell'art. 84, comma 1, c.p.;

e che pertanto occorresse avere riguardo alla struttura normativa del reato complesso per stabilire se il caso di specie sia riconducibile o meno a tale istituto.

Nel testo della norma citata si individuano chiaramente due distinte ipotesi, rispettivamente denominate in dottrina come "reato composto", costituito da elementi che di per sé integrerebbero altre figure criminose, e come "reato complesso circostanziato", nel quale, ad una fattispecie-base, distintamente prevista come reato, si aggiunga, quale circostanza aggravante, un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge.

Come osservato dalla Corte di Cassazione, dalla lettura del testo normativo, è possibile individuare alcune indicazioni in merito agli elementi che devono sussistere per la configurabilità del reato complesso.

E' in primo luogo necessario che l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato complesso, si riferiscano ad un fatto oggettivamente identificabile come tale.

Ne consegue che la fattispecie in esame non ricorrerebbe allorché la norma incriminatrice, in tesi assorbente, consideri in questa prospettiva una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente.

Occorre, altresì, che il fatto predetto sia inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica, con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice.

Infine, il fatto deve essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l'eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta.

Sulla base di quanto sinora esposto è possibile, dunque, affermare, che i tratti strutturali della fattispecie normativa del reato complesso, chiaramente rilevabili dalla formulazione letterale dell'art. 84 c.p., richiedano la previsione testuale di più fatti di per sé costituenti autonomi e diversi reati, puntualmente riconducibili a distinte fattispecie incriminatrici.

Tuttavia, ad avviso della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità del reato complesso è necessario che, oltre agli elementi strutturali indicati dalla norma, sussista altresì un elemento sostanziale, costituito dall'unitarietà del fatto che complessivamente integra il reato riconducibile a questa fattispecie.

Tale presupposto si presenta come articolato non solo nella contestualità dei singoli fatti criminosi sussunti nella fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica.

Ed in tal senso l'esperienza giurisprudenziale si salda con i menzionati riferimenti dottrinali che individuano il fondamento del reato complesso nella convergenza dei fatti che lo compongono in direzione di un unico risultato finale.

Tutti i requisiti richiesti per la configurabilità del reato complesso, ad avviso delle Sezioni Unite, sono sussistenti nella fattispecie aggravata del reato di omicidio di cui agli artt. 575, 576, comma 1, n. 5.1 c.p., rispetto al reato di atti persecutori.

Come osservato dalla Corte, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 *bis* c.p. è menzionata nella previsione della circostanza aggravante attraverso l'indicazione non solo del titolo di reato, ma anche dell'autore e della vittima della relativa condotta, ossia dei soggetti fra i quali l'azione persecutoria si svolge.

In questi termini, la predetta fattispecie è di conseguenza inequivocabilmente riportata all'interno della fattispecie aggravatrice nella sua integrale tipicità.

L'omicidio volontario è pertanto aggravato, nell'ipotesi in esame, non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l'essere un persecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso.

Fatto che, in quanto tale, e non solo per il suo significato in termini di capacità criminale del soggetto agente, è costitutivo della fattispecie astratta di un reato complesso nella forma circostanziata.

La fattispecie in esame presenta, in conclusione, le caratteristiche strutturali del reato complesso circostanziato, che include il reato di atti persecutori in una specifica forma aggravata del reato di omicidio.

Le considerazioni da ultimo svolte rendono inoltre coerente una lettura della norma che sottende l'esistenza del requisito sostanziale del reato complesso, ossia l'unitarietà finalistica dei fatti di omicidio volontario ed atti persecutori.

Non vi è dubbio infatti che, se l'intento legislativo alla base della previsione dell'aggravante è quello di perseguire con maggiore severità l'omicidio costituente sviluppo della condotta persecutoria, è a questa dimensione fattuale che deve aversi riguardo per la definizione della fattispecie aggravante; e quindi ad una situazione nella quale gli atti persecutori e l'omicidio presentino non solo contestualità spazio-temporale, ma si pongano altresì in una prospettiva finalistica unitaria.

Alla luce di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: *"La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi dell'art. 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 - punito con la pena edittale dell'ergastolo - integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, in ragione della unitarietà del fatto, considerato che il fatto omicidiario realizzato da Tizio, ultimo degli atti persecutori ed in linea continuativa con i precedenti, è indiscutibilmente contestuale alla conclusione della condotta persecutoria ed inserito nella stessa prospettiva finalistica di annichilimento della personalità della vittima"*.

In conclusione, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, è possibile ritenere configurabile nel caso *sub specie* il reato complesso di cui all'art. 84, comma 1, c.p. con la conseguente applicabilità della sola fattispecie di cui agli artt. 575 c.p., 576, comma 1, n. 5.1 c.p., punita con la pena edittale dell'ergastolo.

La Corte di Cassazione, uniformandosi alla decisione delle sezioni Unite, con la sentenza 24/10/2023, n. 10592, ha in tal senso argomentato, applicando il principio espresso anche alla ipotesi di concorso tra l'omicidio aggravato ex art. 576 comma 1 n. 5 e il delitto di maltrattamenti in famiglia: *"L'art. 572, comma terzo, cod. pen. stabilisce che se dal fatto di maltrattamenti deriva la morte della persona offesa si applica la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il combinato disposto degli articoli 575 e 576, comma primo n. 5, cod. pen. prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione di alcuni specifici delitti, tra i quali quello di cui all'art. 572 cod. pen...La prima ipotesi, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte alla cui interpretazione hanno fatto correttamente riferimento i giudici di merito, ricorre soltanto quando la morte è una conseguenza non voluta dall'autore della condotta di maltrattamenti,*

cioè quando l'evento tipico del delitto di omicidio si pone come sviluppo eccezionale ovvero accidentale, così come appunto avvenuto nel caso oggetto della pronuncia citata dai ricorrenti in cui il decesso della persona offesa, che pure era un naturale sviluppo dell'unitaria e abituale condotta, era stato la conseguenza di un unico "colpo" inferto alla vittima (Sez. 6, n. 16548 del 23/02/2021, S., Rv. 280944 - 01). In una corretta prospettiva, pertanto, deve ritenersi che sia diversa la situazione in cui la morte della persona offesa, benché causalmente collegata ai continui e abituali maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente che così la cagiona intenzionalmente (Sez. 1, n. 21329 del 14/05/2008, M., Rv. 240084 - 01; Sez. 1, n. 16578 del 21/02/2003, Spataro, Rv. 224797 - 01; Sez. 1, n. 8957 del 30/04/1987, Rv. 176520 - 01). In questa ipotesi, infatti, la condotta è autonoma rispetto a quella di maltrattamenti e l'evento morte non è perciò configurabile come elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma terzo, cod. pen. e il fatto deve essere qualificato nel delitto di cui all'art. 575 cod. pen. In tale caso, d'altro canto, si pone la differente e opposta questione di valutare se il reato di maltrattamenti possa essere oggetto di autonoma statuizione ovvero se questo debba ritenersi, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., assorbito nel reato complesso circostanziato previsto dal combinato disposto degli artt. 575 e 577, comma primo n. 5, cod. pen.. Nello specifico, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità riconosce che la citata disposizione di diritto sostanziale configuri una fattispecie di reato complesso che si realizza in forza della contestualità della commissione del reato di omicidio con uno di quelli indicati e, quindi, nel caso in analisi, con il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. (così da ultimo Sez. 1, n. 25964 del 02/03/2023, H., Rv. 284833 - 01 nonché Sez. 1, n. 29167 del 26/05/2017, Nwajiobi, R 2702181; Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2015, Erra, RV 230149). Ragione questa per la quale, pertanto, il concorso dell'omicidio con uno di questi altri reati è escluso "senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due delitti" (Sez. 1, n. 46453 del 20/10/2023, S., Rv. 285512 - 01; Sez. 1, n. 12680 del 29/01/2008, Corradini, Rv. 239365 - 01; Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, De Pasquale, Rv. 189872 - 01) perché il diverso reato, quello previsto dall'articolo 576, comma primo n. 5, cod. pen. come circostanza aggravante, è assorbito nel delitto di omicidio per il solo fatto che quest'ultimo è stato commesso in occasione del primo. Ciò nel senso che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 84 cod. pen. non è necessaria la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti ma è sufficiente la mera contestualità dei reati. Né occorre, quindi, che i fatti siano inseriti nella stessa ottica funzionale che costituisce il presupposto ordinario per la configurabilità del reato complesso, tanto che nei casi in cui l'omicidio venga commesso contestualmente al reato di maltrattamenti, la legge prevede sostanzialmente una soglia di configurabilità del reato complesso diversa e di livello inferiore rispetto a quella generalmente richiesta per tale figura, in quanto limitata per l'appunto a tale contestualità spazio temporale tra i fatti (così Sez. U, n. 38402 del

15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 - 01, pagine 20 e seguenti) che, essendo il reato di maltrattamenti necessariamente abituale, è insita nell'interferenza naturalistica delle rispettive condotte, rappresentando l'omicidio in tal caso un tragico salto qualitativo rispetto al comportamento di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posto in essere fino a quel momento nei confronti della vittima" (Sez. 1, n. 25964 del 02/03/2023, H., Rv. 284833 - 01 nello stesso senso Sez. 1, n. 46453 del 20/10/2023, S., Rv. 285512 – Ol Sez. 5, n. 39688 del 28/06/2023, Z., Rv. 285158 - 01)".

Dalla pronuncia delle Sezioni Unite e da quelle successive emerge pertanto la necessità di una lettura della norma che sottintenda l'esistenza del requisito sostanziale del reato complesso, ossia l'unità contestuale e finalistica dei reati di omicidio e dei maltrattamenti, lettura che peraltro risulta pienamente coerente con la ratio dell'aggravante in parola.

La nuova formulazione dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, per come modificato dalla L. n. 172 del 2012, art. 4, primo comma, lett. e), n. 2, prevede oggi l'aggravante per l'omicidio commesso "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies", con l'ulteriore estensione, rispetto alla novella del 2009, dell'omicidio perpetrato "in occasione" della realizzazione di un reato di prostituzione o pornografia minorile (artt. 600 bis e 600 ter c.p.), ovvero di maltrattamenti ex art. 572 c.p.. 2.5.

La dizione legislativa (omicidio commesso "in occasione" della "commissione" di altro reato), specie se confrontata con quella che dà contenuto all'art. 572 c.p., comma 3, e art. 586 c.p. (se "dal fatto" di maltrattamenti, o altro delitto, "deriva" la morte), evidenzia un rapporto di contestualità "occasionale" tra realizzazioni, cioè tra atti differenti che sono costitutivi di diversi reati, senza postulare, invece, una "derivazione causale" della morte da quel medesimo complesso di comportamenti che integrano (o contribuiscono a integrare) il delitto di maltrattamenti o gli altri reati ivi indicati.

Ciò non di meno, quando il nesso di derivazione causale esista, è necessario domandarsi quali siano i rapporti tra le fattispecie e quale sia, oltre al nesso causale, l'elemento soggettivo richiesto.

Sotto il primo angolo visuale, deve concludersi che la contestualità delle condotte caratterizzate da violenza fisica costituisca una delle ipotesi di occasionalità previste dalla disposizione in commento, che si realizza allorquando la condotta violenta, sia essa di tipo sessuale o relativa ad uno dei delitti indicati, sia posta in essere contestualmente a quella di omicidio (si pensi al caso della violenza sessuale posta in strangolando o soffocando la vittima che in conseguenza di ciò deceda).

Allorquando, invece, difetti la contestualità tra le condotte violente e quella omicida perchè per esempio quest'ultima sia stata posta in essere ai danni di terzi (ai fini della configurabilità dell'aggravante, a differenza dell'ipotesi prevista dal successivo n. 5.1., è indifferente che l'omicidio

sia commesso contro la vittima della violenza, ovvero nei confronti di un terzo, purchè avvenga nell'atto di consumare uno di quei delitti), o nei confronti della medesima vittima, ma in un momento successivo agli atti di violenza, trova spazio autonomo di applicazione la circostanza aggravante in parola la quale richiede unicamente un nesso di occasionalità tra la violenza sessuale (o le altre condotte illecite ivi descritte) e l'omicidio.

E, in difetto di contestualità delle condotte, la mera occasionalità tra l'omicidio e i reati indicati non può determinare l'applicazione dell'art. 84 c.p., quanto piuttosto dell'art. 81 c.p..

(Cassazione penale sez. I, 02/03/2023, ud. 02/03/2023, dep. 15/06/2023, n.25964).

Il reato di cui all'art. 572 c.p., pertanto, potrà considerarsi effettivamente assorbito nel delitto di omicidio aggravato esclusivamente in quelle situazioni in cui i fatti di omicidio e di maltrattamenti non solo presentino una contestualità spazio-temporale, ma si pongano altresì, come già detto, in una prospettiva finalistica unitaria.

Quale conseguenza di quest'impostazione, deve dunque escludersi l'assorbimento delle condotte persecutorie (o maltrattanti nel caso che ci occupa) nella fattispecie aggravata, in quei casi in cui l'omicidio della vittima sia avvenuto a distanza consistente di tempo dai fatti rilevanti ai sensi del reato abituale, in quanto in situazioni del genere non si realizzerebbe il requisito minimo dell'unitarietà del fatto rappresentato dalla contestualità dei due reati.

Nel caso che ci occupa, non si rileva alcun significativo iato spaziotemporale tra le condotte (reciprocamente e abitualmente) maltrattanti e la integrazione del duplice omicidio che, come già detto, ha trovato favorevole terreno di cultura nella continua e costante esplosione di conflittualità incrociate che caratterizzava la convivenza della famiglia Montefusco per tutto il corso degli anni 2021 e 2022.

Tale contestualità ricorre nel caso che ci occupa, essendo il reato di maltrattamenti necessariamente abituale, e rappresentando l'omicidio un tragico salto qualitativo rispetto ai comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posti in essere fino a quel momento reciprocamente dalle due donne e dall'imputato.

(Cfr. Cass. pen. sez. 1, n. 16578 del 21/02/2003, Spataro, Rv. 224797-01).

Dalla conforme applicazione dei principi come dianzi enunciati, discende pertanto che il delitto ex art. 572 c.p. contestato al Montefusco al capo d) della epigrafe, dovrà ritenersi assorbito in quello complesso circostanziato di omicidio ex artt. 575 e 576 comma 1 n. 5 c.p.

LE RESIDUE IMPUTAZIONI

Capo b)

Pacificamente appare pure la responsabilità del Montefusco in ordine alla illecita detenzione dell'arma del delitto, un fucile semiautomatico di marca "Beretta" modello AL391 di calibro 12 con matricola abrasa e canna mozzata, dallo stesso ampiamente ammessa e dimostrata dalla circostanza dianzi esaminata secondo cui lo stesso compiva il duplice omicidio servendosi appunto dell'arma dianzi menzionata; nonché dall'esito della consulenza tecnica balistica acquisita agli atti.

Capo c)

Quanto al delitto p. e p. dagli **artt. 648 e 61 n. 2 c.p.** contestato al prevenuto al capo c) della odierna imputazione, per aver ricevuto un fucile semi automatico di marca "Beretta", modello AL391, calibro 12 con matricola abrasa e canna mozzata, da considerarsi arma da sparo clandestina ed oggetto di alterazione ai sensi dell'art. 3 L. 8.4.1975 n. 110, si osserva:

il prevenuto non ha mai dedotto, né risultano ulteriori elementi di prova da cui desumere che sia stato lui stesso a rendere l'arma clandestina manomettendola e abradendone la matricola e non piuttosto che l'abbia ricevuta nel predetto stato, se pure tale ipotesi sarebbe logicamente contraddetta dalla circostanza secondo cui sulla predetta arma risulta abusivamente punzonato un numero di matricola corrispondente a quello di un altro fucile nel legittimo possesso del Montefusco;

tuttavia, avuto proprio riguardo alle modalità di esecuzione del fatto criminoso, commesso coram populo e senza alcuna velleità di sottrarsi all'arresto, anzi con la evidente intenzione, tempestivamente realizzata, di costituirsi immediatamente dopo la sua integrazione, non avrebbe senso attribuire la condotta di abrasione al prevenuto nella fase immediatamente precedente al duplice omicidio, ed allo scopo di evitare l'identificazione del possessore della relativa arma;

né può fondatamente ipotizzarsi che fosse stato il Montefusco, in epoca precedente ai fatti reato per cui si procede, ad alterare la matricola di un fucile in sua proprietà, al fine di integrare altri reati, non essendovi agli atti neanche una evidenza indiziaria in tal senso;

peraltro, anche la giustificazione resa dal prevenuto in ordine alla provenienza dell'arma del delitto, non appare credibile, considerato che la stessa appare sfornita da qualunque elemento di riscontro e che i testi escussi non hanno confermato la circostanza dedotta dal Montefusco secondo cui il fucile modificato sarebbe stato da lui rinvenuto tra gli oggetti che sua moglie aveva detto appartenere ad uno dei propri due fratelli;

anzi, proprio la circostanza, assolutamente pacifica in quanto ampiamente comprovata, secondo cui il Montefusco fosse un appassionato detentore di armi da sparo e frequentatore di poligoni di tiro, induce a presumere che il fucile a canne mozzate fosse di sua pertinenza esclusiva.

A fronte della evidenziata incertezza, appare conforme a diritto procedere a valutazione, attraverso l'argomentazione derivante dalla ragione più liquida, che nel caso di specie può rinvenirsi nell'accertamento della intervenuta prescrizione.

Come risulta dalla testimonianza del tenente colonnello Donghi Matteo, comandante della sezione balistica del Ris di Parma, difatti, il furto del fucile Beretta utilizzato per l'integrazione del duplice omicidio, era stato denunciato in data 11.12.1999 alla Compagnia CC di Mondragone; e le operazioni relative all'occultamento della matricola originale e all'apposizione e punzonamento di altra relativa ad arma rubata, erano state certamente effettuate in epoca ovviamente successiva alla data dell'avvenuto furto, tuttavia impossibile da datare con la dovuta esattezza.

Considerato quindi che il teste non ha ovviamente potuto collocare l'epoca, sicuramente posteriore alla data del furto, in cui lo stesso sarebbe stato oggetto di ricevimento da parte del Montefusco, la stessa va pertanto indicata per il favor rei, presuntivamente nel giorno successivo a quello in cui il furto veniva integrato, di talchè il delitto risulta prescritto alla data del 12.12.2007.

Dovrà pertanto dichiararsi ndp a carico del prevenuto in ordine alla imputazione sub c) perché il reato è estinto per decorso del termine di legge.

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

I)

Art. 577 n. 1 c.p.

Indubbia la ricorrenza della circostanza aggravante prevista all'art. 577 n. 1 c.p., relativa al rapporto di coniugio, essendo documentalmente comprovato che _____ fosse coniuge non separata del Montefusco, laddove _____ era figlia solo della predetta a non piuttosto dell'omicida.

II)

Art. 61 n. 11-quinquies c. p.

Ricorre altresì la circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza di un minore, nella ipotesi prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies c. p.; e difatti se la configurabilità della stessa è stata dalla Suprema Corte riconosciuta ogni qualvolta "*il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore dello stesso, sempre che questi ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza*", a fortiori non potrà negarsene la ricorrenza nel caso che ci occupa in cui _____ figlio di _____ e dell'imputato, all'epoca sedicenne,

assisteva all'intera fase afferente all'omicidio della propria madre al cui corpo faceva scudo con il proprio al fine di impedire al Montefusco di portare a compimento il terribile intento.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44965 del 8 ottobre 2018).

III)

Art. 61 n. 1 c.p.

Non appare di contro ricorrente la circostanza aggravante ex art. 61 n. 1 c.p.

Per motivi abietti o futili si intendono difatti quegli impulsi psichici che inducono il soggetto a tenere una determinata condotta e che si caratterizzano per essere spregevoli o malvagi.

E per la ricorrenza dell'aggravante, il motivo, inteso alla stregua dello stimolo che ha spinto il soggetto a determinarsi in una data condotta (e non piuttosto dello scopo, che individua invece l'obiettivo finalistico dell'azione), quale causa di natura psichica che ha mosso il colpevole, deve essere abietto in quanto idoneo a scatenare un sentimento di particolare ripugnanza secondo le idee ed i costumi sociali; ovvero futile quando non costituisca una ragione valida per agire, rappresentando più che altro un pretesto per poter scatenare la propria intenzione criminosa.

In altri termini, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 59 del 2 gennaio 2014).

Del pari, la circostanza aggravante dei motivi abietti ricorre quando lo stimolo a delinquere sia turpe e ignobile, e riveli nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità; ovvero sia spregevole o vile, in quanto provochi repulsione e appaia ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5448 del 13 febbraio 2006)

Analogamente, il motivo può considerarsi futile quando la spinta al reato manchi di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile.

Nel caso che ci occupa, pur senza individuare categorie di comportamenti medi difficilmente

definibili, ma ancorando il giudizio agli elementi concreti della fattispecie, tenuto conto delle connotazioni culturali del Montefusco, del contesto sociale in cui si verificava l'evento e infine dei fattori ambientali che hanno senz'altro condizionato l'insorgenza della condotta criminosa, può ben ritenersi non ricorrente l'aggravante de quo.

E difatti, il movente che ha portava l'imputato a sopprimere le due donne in passato amate, non può essere ricondotto e ridotto a un mero contenuto economico avente ad oggetto il valore della villa della

Lo stesso è piuttosto da riferirsi alla condizione psicologica di profondo disagio, di umiliazione e di enorme frustrazione vissuta dall'imputato, a cagione del clima di altissima conflittualità che si era venuto a creare nell'ambito del menage coniugale e della concreta evenienza che lui stesso dovesse abbandonare l'abitazione familiare e con essa anche il controllo e la cura dell'amato figlio

ragioni queste che non possono assolutamente considerarsi né futili né, tantomeno, abiette.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4819 del 16 aprile 1999).

IV)

Art. 61 n. 4 c.p.

Non appare altresì ricorrente la circostanza aggravante ex art. 61 n. 4 c.p. dell'aver adoperato sevizie ovvero dell'aver agito con crudeltà, contestata al prevenuto al capo a) della odierna imputazione.

Trattasi di aggravante comune avente natura soggettiva, caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore del reo, specialmente riprovevole.

La Suprema Corte di Cassazione, nell'affermare il principio, ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.

(Cfr. ex multis, Cass. pen. sez. III n. 40516/2016).

Nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., per "sevizia" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche ulteriori, aggiuntive e gratuite rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata ma eccede comunque rispetto alla normalità della condotta causalmente riferita al reato.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 40516 del 29 settembre 2016).

In altri termini, la circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e/o di avere agito con crudeltà verso le persone, ricorre quando le modalità della condotta rendano obiettivamente evidente la

volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulino dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscano un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, nonché rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30285 del 29 luglio 2011).

Si aggiunga che, per la configurabilità dell'aggravante di aver adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà è necessario che il reo agisca con la coscienza e volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte, attraverso modalità esecutive che rendano evidente la volontà di cagionare alla persona offesa un patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe stato nel caso concreto sufficiente ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19966 del 9 maggio 2013; Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32006 del 28 settembre 2006).

Nel caso che ci occupa, nella intera dinamica di entrambi gli omicidi integrati dal Montefusco, come descritta nella parte dedicata alle testimonianze dal Ctu medico legale e dal perito balistico, non risulta assolutamente che siano state inflitte alle vittime sofferenze esulanti dal normale processo di causazione dell'evento; nè si rinviene nella condotta del Montefusco, quel quid pluris determinato dall'aver posto in essere condotte crudeli in aggiunta alla esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato; ovvero quella inflizione di patimenti gratuiti che renda particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia, l'insensibilità a ogni richiamo umanitario e la spietatezza ed efferatezza della volontà illecita manifestata dallo stesso.

(Cfr. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12083 del 23 novembre 2000).

In altri termini, non risulta che siano state inflitte sevizie, non essendovi alcuna evidenza di integrazione di condotte studiate e specificamente finalizzate a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato.

(Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 40516 del 29 settembre 2016).

E difatti il Montefusco ha attinto alla testa _____ mentre quest'ultima, ferita, cercava di scavalcare il muretto di recinzione che divideva la propria abitazione da quella dei vicini, al solo scopo di finirla;

ha ultimato l'azione criminosa attingendola con colpi di fucile al cranio onde cagionarne una rapidissima morte;

e ha infine interrotto la condotta aggressiva una volta resosi conto che l'evento voluto si era realizzato.

Lo stesso dicasi per l'omicidio consumato ai danni di _____ ferita in fase

preliminare e finita con una fucilata attraverso condotte volte a cagionare l'esplosione di colpi di fucile, tutte necessarie alla consumazione del delitto preordinato, né mai finalizzate a provocare alla donna sofferenze ulteriori e gratuite rispetto a quelle correlate alla causazione dell'evento morte.

La premeditazione

Si osserva che, in tema di omicidio, la Suprema Corte ha più volte ribadito come la mera preordinazione del delitto, intesa quale apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non sia sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante per un apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.

(Cassazione penale sez. I, 29/04/2022, n.37825).

Il Supremo Collegio ha molteplici volte affermato che *“La circostanza aggravante della premeditazione è costituita da un elemento cronologico, cioè l'esistenza di un apprezzabile lasso temporale tale da consentire all'agente di ponderare la decisione di commettere il reato e, eventualmente, di recedere da essa, e da un elemento ideologico, la ferma e irrevocabile risoluzione a commettere il reato. L'esistenza di tali elementi ben può ricavarsi facendo ricorso alla prova logica. Non sono oggetto di indagine, invece, il momento in cui il proposito criminoso è sorto né il motivo”*.

(Cassazione penale sez. I, 09/09/2020, n.27706).

Ed ha altresì ribadito che *“La circostanza aggravante della premeditazione richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente il primo nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; laddove l'altro elemento, cronologico, è rappresentato dal trascorrere - fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito - di un intervallo di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente determinata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere”*.

(Cassazione penale sez. V, 05/02/2016, n.18460).

Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che *“In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere*

l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere".

(Corte di Cassazione, sez. I penale, 09/07/2019, n.574).

Nel caso che ci occupa, la Corte di Assise non ritiene di aver raggiunto la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Montefusco abbia ospitato nell'animo una perdurante risoluzione criminosa, ferma e irrevocabile, per un intervallo di tempo apprezzabile e sufficiente a farlo riflettere sulla decisione assunta e a consentire l'attivazione di freni inibitori della volontà di delinquere sorta in tal senso.

E difatti, indici della ricorrenza dei predetti elementi non possono essere considerati né la circostanza, peraltro non appurata con i crismi della certezza, che lui stesso avesse, già qualche giorno prima dei tragici fatti, provveduto a rinchiudere i cani nei loro recinti;

né che si fosse appostato con il fucile in mano in attesa delle vittime, condotta che non appare affatto comprovata, in mancanza di testi oculari, se non addirittura sconfessata dal rinvenimento per terra, nel cortile dell'abitazione, di fogli di carta afferenti l'atto di citazione per la prima udienza nella causa di divorzio tra i coniugi; fogli che il Montefusco asseriva di aver visto in mano di
e che la stessa, giunta nel giardino a bordo dell'auto guidata dalla madre, avrebbe più volte e provocatoriamente sventolato davanti ai suoi occhi urlandogli che l'indomani se ne sarebbe dovuto andare da casa.

Vero è che, in mancanza di testi oculari, l'integrazione della predetta condotta, non è stata oggetto di riscontro, e tuttavia essa appare altamente verosimile in quanto coerente con le condotte assunte dalle due donne nel periodo immediatamente precedente ai fatti di sangue.

Come pure appare del tutto plausibile ed in linea di continuità con gli sviluppi della condizione psicologica dei membri della famiglia Montefusco, che la condotta di volta a sottolineare la circostanza secondo cui il prevenuto avrebbe dovuto, tempestivamente e suo malgrado, abbandonare l'abitazione familiare, abbia determinato nel suo animo, come dallo stesso più volte sottolineato, quel black out emozionale ed esistenziale che lo avrebbe condotto a correre a prendere l'arma riposta a pochi metri di distanza nel casotto dei cani e ad attingere le vittime, che mai e poi mai, secondo quanto affermato da tutti i testimoni escussi, aveva prima d'allora minacciato di morte, fino a finirle senza pietà.

Né la circostanza secondo cui la custodia del fucile utilizzato quale arma del delitto, sia stata rinvenuta sull'auto del prevenuto senza macchie di sangue, può ingenerare la sicurezza della ricorrenza della premeditazione, posto che:

in primo luogo, non vi è prova certa che il predetto abbia recato l'arma con sé da altro luogo per poi utilizzarla e non piuttosto che l'abbia presa dal casotto dei cani riponendone il fodero in macchina prima di sparare.

In secondo luogo, anche dando per scontato che il giorno del duplice omicidio Montefusco fosse arrivato in auto recando con sé il fucile, la circostanza non sarebbe significativa in modo tranchant considerato che la stessa sarebbe mero sintomo, in mancanza di ulteriori e diversamente convergenti elementi di riscontro in ordine alla ricorrenza della premeditazione, di semplice preordinazione.

A tal proposito, si leggano le dichiarazioni del teste [redacted] che affermava che la settimana precedente al duplice omicidio aveva provveduto assieme a Montefusco a pulire i pozzetti delle relative abitazioni senza notare nella condotta del vicino alcunchè di anomalo.

E quelle del comandante [redacted], secondo cui l'imputato all'atto dell'arresto, appariva in evidente stato di agitazione.

E ancora, quelle dell'avv. [redacted] che dichiarava come in quel periodo il Montefusco fosse molto abbattuto e provato dalla situazione, avesse sentimenti di inadeguatezza nei rapporti con il figlio che si chiudeva sempre di più in se stesso, ma mai gli avesse confidato alcun proposito di vendetta nei confronti delle due donne, continuandosi a rivolgersi ai CC ogniqualvolta il conflitto si inaspriva; e che il giorno precedente al duplice omicidio, nel corso di una telefonata intercorsa con il cliente lo aveva sentito tranquillo tanto che si erano dati appuntamento per il giorno successivo davanti al Tribunale se pure lo stesso, in quella occasione, gli aveva palesato il timore di dover abbandonare l'abitazione familiare.

Ultima eppure fondamentale considerazione che serve ad escludere in radice e con estrema certezza la ricorrenza della premeditazione in capo al Montefusco, è infine la seguente:

il 13 giugno del 2022 gli istituti scolastici primari e secondari erano già chiusi per la pausa estiva, sia a Castelfranco che in qualunque altro comune d'Italia, e pertanto il prevenuto aveva la certezza che quel giorno [redacted] che da mesi non usciva dalla sua stanza se non per consumare qualche pasto e per recarsi a scuola, sarebbe rimasto chiuso tra le mura domestiche.

A parere della Corte di Assise, mai Montefusco avrebbe potuto pianificare, premeditandolo, il duplice omicidio per cui si procede, avendo la matematica certezza che avrebbe dovuto inevitabilmente eseguirlo sotto gli occhi del suo unico figlio maschio, cui era immensamente affezionato e di cui le vittime erano rispettivamente sorella e madre, per "tutelare" il quale, aveva assunto il proposito criminoso per cui si procede.

Un proposito certamente altalenante, secondo il convincimento della Corte, nè mai preso in seria considerazione fino all'ultimo, seppur forse in anticipo di un qualche giorno messo in conto quale estrema e unica soluzione plausibile (in quanto coerente con la cultura, le convinzioni etiche, il

temperamento del prevenuto), nell'ipotesi in cui fosse divenuta inevitabile la forzata esclusione dalla casa coniugale e con essa l'estromissione dall'esistenza del figlio, il distacco dal quale costituiva per quest'uomo, un evento certamente insopportabile.

La recidiva

È stata contestata al Montefusco, in relazione a delitti di cui ai capi a), b), c) della odierna epigrafe, anche la recidiva reiterata e infraquinquennale, avuto riguardo alla condanna ad anni 2 mesi 2 di reclusione dallo stesso riportata per il delitto di bancarotta fraudolenta integrato in Modena dal 29.1.2016 e fino al 4.2.2016.

Seguito della riforma operata dalla L. 251/2005, si determinava un inasprimento della risposta punitiva nei confronti del soggetto che nuovamente delinqua, dopo aver già commesso un delitto non colposo.

Tuttavia la giurisprudenza, dopo l'intervento del legislatore del 2005, ha cercato in qualche modo di temperare la risposta sanzionatoria legata all'applicazione della recidiva, innanzitutto attraverso la nota pronuncia della Corte Costituzionale del 23 luglio 2015 n. 185, con la quale è stata dichiarato costituzionalmente illegittimo l'aumento obbligato della pena in caso di recidiva reiterata, previa esclusione di ogni automatismo tra la ricaduta del reo, che delinque nuovamente, e l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva richiedendosi, viceversa, una "relazione qualificata" tra tali precedenti e il nuovo delitto non colposo commesso.

Valutata la fattispecie in concreto, alla luce delle peculiarità del caso che ci occupa e tenendo in considerazione tutta una serie di indici descrittivi quali la natura e la tipologia dei reati commessi, il lasso temporale intercorrente tra gli stessi, l'offensività delle diverse condotte, la Corte non può che propendere per la occasionalità della ricaduta, che non integra in alcun modo un quadro di rafforzata propensione a delinquere, circostanza che sola può legittimamente comportare l'applicazione di un aumento sanzionatorio per la ritenuta recidiva.

Nessun rapporto può difatti ipotizzarsi tra la condotta di bancarotta fraudolenta integrata dal Montefusco dal 29.1.2016 e fino al 4.2.2016 e i fatti reato per cui si procede, totalmente avulsi dalla vita professionale del predetto e dalle vicende delle sue società.

Nessuna valutazione di maggiore pericolosità sociale del Montefusco può difatti desumersi dalla esistenza della predetta condanna come rapportata alla commissione dei gravissimi fatti reato per cui oggi si procede e da tale considerazione discende l'opportunità della scelta di escludere nel caso che ci occupa, la ricorrenza dell'istituto ex art. 99 c.p.

LE CIRCOSTANZA ATTENUANTI

La provocazione

La Corte di Assise ritiene non ricorrente nel caso di specie, se pure richiesta dalla difesa, l'attenuante della provocazione.

E difatti, la stessa, sia essa per accumulo che istantanea, non può essere invocata quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto, come nel caso che ci occupa, di provocazioni reciproche.

(Cassazione penale sez. I, 27/02/2024, n.21899).

Ciò, considerato altresì che nel caso di specie, sebbene per la ricorrenza della predetta attenuante non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza della evidente sproporzione tra le condotte asseritamente agite dalla due donne all'atto del rientro presso l'abitazione familiare e l'aberrante reazione dell'imputato, richiedendosi l'applicazione del diverso criterio dell'adeguatezza, da collegarsi al rapporto di causalità psicologica tra fatto ingiusto e reazione.

(Cassazione penale sez. I, 07/05/2024, ud. 07/05/2024, dep. 17/07/2024, n.28911; sez. I, 11/03/2016, n.16585).

Le attenuanti generiche

Secondo la Corte di Assise, Montefusco Salvatore è meritevole di beneficiare delle attenuanti generiche, per la confessione, per la sostanziale incensuratezza, per il corretto contegno processuale e per la situazione che si era creata nell'ambiente familiare e che lo ha indotto a compiere il tragico gesto.

"In tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria".

(Cfr. Cassazione penale sez. I, 25/06/2024, ud. 25/06/2024, dep. 12/09/2024, n.34430;

Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108 - 01).

Nel caso che ci occupa, la Corte ritiene il Montefusco meritevole di beneficiare delle predette attenuanti non certo in quanto la confessione dallo stesso resa abbia costituito uno strumento di

semplificazione probatoria, posto che il duplice delitto veniva commesso, quantomeno in parte qua, davanti ad un teste oculare e non si sarebbero potuti nutrire dubbi sulla reale identità del responsabile. Di contro, le attenuanti generiche andranno concesse in quanto la confessione medesima, resa in modo fortemente istintivo e spontaneo, all'improvviso, in guisa del tutto inaspettata e con modalità assolutamente decontestualizzate rispetto a un qualunque eventuale proposito nutrito dall'imputato in tal senso, incide in positivo sulla valutazione della capacità a delinquere del prevenuto perché operata per coerenza e per sgravarsi l'anima e non piuttosto per scopi egoisti ed utilitaristici.

E difatti, il Montefusco confessava in diretta ai CC, che avevano finalmente risposto alla disperata chiamata di proprio mentre si stava apprestando ad infliggere l'ultimo colpo, quello mortale, alla moglie e tale immediatezza conduce ad escludere che egli abbia potuto godere in tale frangente, della freddezza e della lucidità mentale idonee ad operare calcoli sulla eventuale convenienza, sotto il profilo processuale, di ammettere i fatti commessi;

nonché la confessione medesima può ritenersi strumentale, in quanto orientata ad ottenere un qualsivoglia beneficio idoneo a consentire diminuzioni di pena, considerata l'età anagrafica del prevenuto, per cui anche una condanna a venti anni sarebbe equivalsa al carcere a vita, nonché la sua stessa personalità, ligia fino al giorno dei tragici fatti al rispetto della legge e ben consapevole della profonda anti giuridicità della condotta criminosa da lui stesso integrata e per cui oggi si procede.

(Cass. pen. Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaidi, Rv. 271454 – 01; Sez. I, 17/01/2024, ud. 17/01/2024, dep. 14/03/2024, n.10906).

Il Montefusco è altresì meritevole di beneficiare delle attenuanti generiche, per il buon contegno processuale estrinsecatosi nell'essersi sottoposto ad esame e nell'aver consentito per mano del proprio difensore, l'acquisizione agli atti del fascicolo del dibattimento dei molteplici documenti elencati nella parte introduttiva;

l'attenuante ex art. 62 bis c.p. deve essere altresì riconosciuta all'imputato, a cagione dell'unica condanna, lievissima, non specifica e risalente nel tempo, iscritta nel suo casellario giudiziale, nonché per la peculiare situazione familiare che lo ha indubitabilmente indotto a compiere il tragico gesto.

L'analisi dei motivi che inducevano la Corte a ritenere il Montefusco meritevole di beneficiare dell'attenuante ex art. 62 bis c.p., valutati nel loro complesso, ugualmente induce l'organo giudicante a ritenere che le generiche debbano essere al predetto concesse con valenza equivalente rispetto alle aggravanti contestate e ricorrenti, ex artt. 61 comma 11 quinquies c.p.; ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p.; ex art. 577 comma 1 n. 1 c.p.;

ciò, avuto riguardo alla loro rilevante incidenza sia per ciò che attiene alla valutazione della personalità e della pericolosità sociale del prevenuto, che con riferimento all'efficacia determinante che ha rivestito il contegno delle due vittime nella formazione della volontà omicida del predetto.

Esaminando in tema, la sentenza della Corte Costituzionale 30/10/2023 n. 197, si osserva che: con ordinanza del 16 novembre 2022, la Corte d'Assise di Cagliari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, inserito dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, censurandolo «nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 c.p., della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro il coniuge, dall'art. 577 comma 1 n. 1) c.p.».

Secondo la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, il divieto, stabilito dalla disposizione censurata, di applicare la diminuzione di pena prevista per l'attenuante della provocazione nonché delle attenuanti generiche, nei casi di omicidi commessi in contesti familiari o para-familiari, non appariva fondato su alcuna plausibile ragione giustificativa, ed anzi è stata ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., per plurime e concorrenti ragioni.

E pertanto, la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale che ne è discesa, lungi dal porsi in contrasto con la finalità complessiva perseguita dal legislatore del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, è stata funzionale ad evitare che dalla legge n. 69 del 2019 potesse discendere un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa *ratio*.

Ciò, considerato che le due circostanze attenuanti oggetto della esaminata questione, la provocazione e le attenuanti generiche, svolgono secondo la Corte un ruolo essenziale per assicurare che la pena per l'omicidio volontario possa essere convenientemente ridotta rispetto al generale minimo edittole, in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto, da minore colpevolezza dell'autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque giustificano la condanna ad una pena più lieve. Nel caso che ci occupa, la minore anti giuridicità della condotta del Montefusco, che non agiva *frigidò pacatoque animo*, bensì in un impeto d'ira che ben riduceva le sue stesse capacità di autocontrollo, se pure non possa trovare considerazione nella diminuzione della pena per effetto dell'applicazione della attenuante della provocazione, la cui ricorrenza veniva invocata dalla difesa del predetto, di cui tuttavia non ricorrono, come già detto, nel caso di specie, i requisiti, ben tuttavia potrà e dovrà essere oggetto di valutazione a fini di ridimensionamento della irroganda sanzione.

Ciò, apparendo decisiva non soltanto l'intensità dell'emozione soggettivamente vissuta dall'autore, ma anche la ragione obiettiva, ovvero la causa psicologica di tale emozione, attraverso la possibilità di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante ex art. 577 comma 1 n. 1 c.p., la cui ricorrenza, in epoca precedente alla pronuncia 197/2023, avrebbe comportato l'applicazione della pena dell'ergastolo.

E difatti non può non tenersi conto, nel giudizio di valenza, di tutta quella serie di condotte unilaterali e reciproche che, susseguitesì nel tempo e cumulativamente considerate, se pure non abbiano integrato la provocazione per il difetto di proporzionalità tra offesa e difesa, hanno senz'altro determinato l'abnorme e tuttavia causale reazione dell'imputato.

La predetta consequenzialità appare difatti particolarmente ricorrente nelle ipotesi di omicidio maturate in contesti domestici o comunque nell'ambito di relazioni affettive, in cui la causa dell'atto omicida è spesso da ricercarsi nella complessiva dinamica dei rapporti tra parenti, piuttosto che nell'ultimo episodio che immediatamente scatena la reazione.

Attraverso la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, nel caso di specie, si adempie alla essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, alle specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato che oggi ci occupa nonché alle caratteristiche del suo autore, funzioni non tipizzabili *ex ante* dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi "nominate" di attenuazione della pena, e che connotano il fatto di un minor disvalore rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre.

Si ritiene difatti che il Montefusco, arrivato incensurato fino all'età di 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate tra gli abitanti della villa della _____ ed all'esclusivo fine di difendere e proteggere il proprio figlio e le sue proprietà.

Pertanto, le attenuanti generiche dovranno essere valutate equivalenti alle residue aggravanti contestate al Montefusco, in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato.

Costituendo le stesse il luogo privilegiato in cui possano trovare spazio, nella fase di determinazione giudiziale della pena, considerazioni di equità a favore del reo, in ragione delle circostanze individuali nelle quali si è trovato ad agire all'epoca dei fatti. E ciò, segnatamente, per i delitti di competenza della Corte di Assise la cui esistenza trova la ragion d'essere della composizione mista del giudicante, sia nella necessità che le pene più gravi siano irrogate in nome del popolo italiano da una giuria che lo contempi nella sua effettiva costituzione e non solo simbolicamente; sia nella capacità del cittadino comune, (che si esprime al di là dei tecnicismi propri del giudice togato ed oltre gli stessi), di comprendere, di giudicare e infine di calibrare la sanzione utilizzando la sensibilità, il senso logico ed etico, la quotidiana esperienza, l'assennatezza del quisque de populo, ed, in ultima analisi, l'onestà e il comune sentire del buon padre di famiglia di latina memoria.

Ed attraverso cui possa attuarsi il principio di proporzionalità, desunto dagli artt. 3 e 27 della Costituzione, che esige " *che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di*

offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo il quale a sua volta dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile ».

(Corte cost. sent. n. 73/2020, sent. n. 94/2023, sent. n. 55/2021).

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il prevenuto dovrà pertanto essere ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) della imputazione, esclusa la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. in relazione al delitto di omicidio commesso ai danni di _____ delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 577, 1° comma, n. 3 e 4 c.p., nonché della recidiva contestata e previa concessione delle attenuanti generiche da valutarsi equivalenti alle residue aggravanti contestate, ritenuto assorbito il delitto di maltrattamenti in famiglia nel reato complesso circostanziato di omicidio ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p., ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati apparendo ineludibile l'unicità del disegno criminoso, dovrà essere condannato alla pena stimata equa di anni 30 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, secondo il seguente calcolo:

pena base, ritenuto delitto di maggiore gravità quello dell' omicidio cagionato ai danni di _____ da considerarsi maggiormente efferato rispetto a quello cagionato ai danni di _____ pur a fronte della giovanissima età di quest'ultima vittima, posto che la prima era legata da rapporto di coniugio con l'omicida e che, soprattutto, il predetto omicidio veniva consumato al cospetto del figlio minore di entrambi, _____, anni 30 di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p.v. c.p., per l'omicidio integrato a carico di _____, ad anni 40 di reclusione; aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per il delitto contestato sub b) dell'epigrafe, ad anni 41 di reclusione, apparendo indubbia ed evidente la ricorrenza tra tutte le predette imputazioni, della unicità del disegno criminoso, e così complessivamente, con il limite previsto dall'art. 78, 1° comma, n. 1), c.p., alla pena stimata equa di trenta anni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere in custodia cautelare.

LE STATUZIONI EX LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 4.

Come è noto, la legge n. 4/2018 si inserisce all'interno di un quadro più ampio di misure tese a reagire al drammatico e complesso fenomeno della violenza nei confronti dei familiari e del femminicidio. In precedenza, tra gli interventi di maggiore rilievo si ricorda il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifiche nella legge, 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, mediante il quale è stata data attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul).

La citata Convenzione ha contribuito ad alimentare la riflessione concernente le ripercussioni che la violenza agita nel contesto familiare può avere nei confronti dei bambini e, dunque, sulla situazione delle vittime secondarie, che in precedenza erano pressoché “invisibili”: nello specifico, oggetto di attenzione è stato il drammatico fenomeno della c.d. “violenza assistita”, che colpisce i minori quando, come nel caso che ci occupa, condotte violente siano commesse nel contesto familiare in modo da costringerli a essere spettatori passivi, diretti o indiretti, di una quotidiana aggressività.

Nei casi in cui la violenza, laddove non arginata tempestivamente, sfoci in episodi tragici, quali il decesso della vittima, il legislatore è quindi intervenuto a favore degli “orfani di crimini domestici” con la citata legge n. 4/2018 promulgata nell'interesse dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se questa è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza in quanto ritenuti “speciali” in ragione delle particolari circostanze nelle quali sono stati privati degli affetti più cari, suscettibili di riverberare conseguenze estremamente gravi sotto versanti psicologici, economici, relazionali, sociali;

peraltro, a seguito di tali eventi, quantomeno sovente, i figli perdono per ragioni opposte e differenti, come potrà accadere anche nel caso che ci occupa, entrambe le figure genitoriali (una, in quanto vittima, e l'altra, poiché colpevole di un crimine efferato).

Come già accennato, il legislatore nel 2018, coerentemente con gli obblighi assunti mediante la Convenzione di Istanbul, ha introdotto una serie di misure, civilistiche, penalistiche o di natura processuale, tese a fornire una tutela ai figli della vittima.

Tra gli strumenti tesi a supportare, nello specifico, l'orfano di crimini domestici, si riconsideri, in *primis*, il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito in

relazione ai procedimenti penali e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata, istituto che è stato applicato per l'assistenza legale di Salvatore Junior.

L'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico;

la facoltà di cambiare il cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva;

l'affidamento del minore rimasto orfano con privilegio della continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado.

Quanto all'istituto di cui all'art. 316 c.p., si è operata l'introduzione del comma 1 *bis* che impone al pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) e di richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima, anche in mancanza delle esigenze cautelari previste dall'art. 316, 1 comma, c.p.

Tale sequestro, nel caso che ci occupa, è stato richiesto dal P.m. e concesso dalla Corte con riferimento alla somma di euro 20.000,00 mila in precedenza sequestrata all'imputato, a tutela del diritto di Salvatore Montefusco Junior a vedere risarciti i patimenti cagionatigli dall'azione criminosa del padre consumata ai danni della propria madre e della sorella unilaterale.

Ancora, mediante l'art. 4, comma 1, della legge n. 4/2018 è stato modificato l'art. 539 c.p.p, che in tema di liquidazione del danno prevede oggi che, in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, che si siano costituiti parte civile, il giudice potrà anche ex officio assegnare ai predetti una provvisoria provvisoriamente esecutiva pari ad almeno il 50% del presumibile danno da liquidarsi in sede civile.

Nel caso che ci occupa, come si esporrà nella parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni, si è provveduto già in questa sede a quantificare, senza demandare le parti al ricorso al giudice civile, l'intera somma da liquidarsi nell'interesse di _____ a titolo di complessivo ristoro per l'irreparabile pregiudizio arrecato dalla condotta criminosa dell'imputato.

La legge n. 4/2018 ha poi introdotto il nuovo art. 537 bis c.p.p., che prevede, con rubrica "Indegnità a succedere" che il giudice penale, all'atto della pronuncia della sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 c.c. (che testualmente recita: "E' escluso dalla successione come

indegno chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale..”) dichiarare l'indegnità dell'imputato a succedere.

E difatti, l'indegnità non integra un automatismo da applicare al verificarsi di determinate condotte, ma postula la necessità di una pronuncia giudiziale costitutiva, operante come causa di rimozione, non integrando uno *status* né una qualifica intrinseca del soggetto, bensì concretizzandosi nella conseguenza di una condotta che, come tale, deve essere accertata dal giudice al fine di verificare se essa giustifichi o meno l'estrema reazione che l'ordinamento prevede, disciplinando l'istituto dell'indegnità.

Conformemente alla previsione di cui all'art. 537 bis c.p.p., e ricorrendone i presupposti, il Montefusco Salvatore dovrà pertanto essere dichiarato indegno a succedere a

LE RESIDUE PENE ACCESSORIE

Il Montefusco dovrà ex legge essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

La presente sentenza di condanna dovrà essere oggetto di pubblicazione mediante affissione nei comuni di Modena e Castelfranco Emilia, nonché sul sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di quindici giorni, per estratto, a spese del condannato.

Al condannato dovrà essere applicata, all'esito della espiazione della intera condanna, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di cinque anni.

IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Montefusco dovrà essere condannato al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati con la condotta criminosa per cui si procede, in favore:

della parte civile costituita _____ che dovranno essere liquidati in via equitativa nella complessiva somma di euro 1 milione oltre interessi e rivalutazione al saldo, considerato l'irreparabile pregiudizio, sostanzialmente irrisarcibile, che la condotta criminosa, in

parte qua consumatasi al cospetto del minore, ha comportato per lo stesso e per la sua integrità psicologica, emozionale, esistenziale e fisica.

Delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile, considerato che le stesse non hanno quantificato i danni asseritamente subiti a cagione della condotta criminosa integrata dall'imputato.

Delle parti civili costituite Provincia di Modena, Casa delle donne contro la violenza ODV, Comune di Castelfranco, che dovranno essere liquidati in via equitativa nella simbolica somma di euro 1000,00 per ciascuna delle predette parti, oltre a interessi e rivalutazione al saldo.

LE SPESE PROCESSUALI

Il Montefusco dovrà altresì essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle medesime parti civili che dovranno essere liquidate, quanto a:

Provincia di Modena, Casa delle donne contro la violenza ODV e Comune di Castelfranco Emilia in € 3687,00 (valori minimi) per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge.

e per la presente fase in euro 9583,60 (valori medi maggiorati del 30% per più parti) oltre rimborso forfettario del 15% e rimborso spese per euro 835,41 oltre iva e cpa come per legge.

e per la presente fase in euro 9583,60 (valori medi maggiorati del 30% per più parti) oltre rimborso forfettario del 15% e rimborso spese per euro 835,41 oltre iva e cpa come per legge.

DISPOSIZIONI SUI BENI IN SEQUESTRO

Dovrà essere ordinato il dissequestro e la restituzione a Montefusco Salvatore del telefono cellulare Apple iPhone 13 con annessa scheda SIM associata al n.

a dei telefoni cellulari Apple iPhone 12 pro con annessa scheda SIM associata al n. Apple iPhone 12 pro max con annessa scheda SIM associata al n.

Apple iPhone 7 plus, previa estrazione e distruzione delle relative schede Sim.

Dovrà essere disposto il mantenimento in sequestro della somma di euro 20 mila già oggetto di sequestro conservativo, che sarà convertito in pignoramento ai sensi e nei termini di cui all'art. 320 c.p.p.

Dovrà essere infine ordinata la confisca e distruzione di tutti i residui beni in sequestro.

P.Q.M.

1) Visti gli articoli 533, 535 c.p.p., 78 c.p.

DICHIARA

MONTEFUSCO SALVATORE nato a _____ responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) della imputazione, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 1 l quinquies c.p. in relazione al delitto di omicidio commesso ai danni di _____ nonché le circostanze aggravanti di cui all'art. 577, 1° comma, nn. 3 e 4, esclusa altresì la recidiva contestata, e concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti alle residue aggravanti contestate, ritenuto assorbito il delitto continuato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo d) dell'epigrafe, nel reato complesso circostanziato di omicidio ex artt. 575 e 576 comma 1 n. 5 c.p., ritenuta la continuazione criminosa, lo

CONDANNA

alla pena stimata equa di trenta anni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

2) Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

n.d.p. nei confronti di MONTEFUSCO SALVATORE in ordine al delitto di cui al capo c) dell'epigrafe, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

3) Visti gli articoli 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MONTEFUSCO SALVATORE interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

4) Visto l'art. 537 bis c.p.p.

DICHIARA

MONTEFUSCO SALVATORE indegno a succedere a
Romania il 3.3.1975.

nata in

5) Visto l'art. 36 c.p.

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nei comuni di Modena e Castelfranco Emilia, nonché sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di quindici giorni, per estratto, a spese del condannato.

6) Visto l'art. 230 c.p.

APPLICA

a MONTEFUSCO SALVATORE la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di cinque anni.

7) Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.

CONDANNA

MONTEFUSCO SALVATORE al risarcimento dei danni in favore:

- a) della parte civile costituita [redacted] che liquida in via equitativa nella complessiva somma di euro 1 milione oltre interessi e rivalutazione;
- b) delle parti civili costituite [redacted] e
e Comune di Castelfranco Emilia, da liquidarsi in separato giudizio civile;
- c) delle parti civili costituite Provincia di Modena, Casa delle Donne contro la Violenza ODV, liquidato in via equitativa nella simbolica somma di euro 1.000,00 per ciascuna, oltre a interessi e rivalutazione al saldo.

CONDANNA

altresì MONTEFUSCO SALVATORE al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle medesime parti civili che

LIQUIDA

quanto a:

- [redacted] Provincia di Modena, Casa delle Donne contro la Violenza ODV e Comune di Castelfranco Emilia in € 3.687,00 ciascuno, oltre accessori di legge.

- e [redacted] per l'intero giudizio, in euro 12.099,00 (valori medi) oltre rimborso forfettario del 15%, nonché rimborso spese per euro 835,41 oltre IVA e CPA come per legge.
- e [redacted] per l'intero giudizio, in euro 12.099,00 (valori medi) oltre rimborso forfettario del 15%, nonché rimborso spese per euro 835,41 oltre IVA e CPA come per legge.

8) Visto l'art. 262 c.p.

ORDINA

il dissequestro e la restituzione

a Montefusco Salvatore del telefono cellulare Apple iPhone 13 con annessa scheda Sim associata al n. [redacted]

A [redacted] dei rimanenti telefoni cellulari, previa estrazione e distruzione delle relative schede Sim.

9) Visto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione di tutti i residui beni in sequestro ad eccezione della somma di euro 20.000,00, già oggetto di sequestro conservativo da convertirsi ai sensi dell'art. 320 c.p.p. all'atto del passaggio in giudicato della presente sentenza.


10) Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

INDICA

in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Modena 8.1.2025

Il Presidente est.
dr.ssa Ester Russo

 RUSSO
ESTER
08/01/2025
17:04

 AMORE STEFANIA
"Sentenza n. 3 del
09/10/2024
depositata in
cancelleria il
08/01/2025 17:04"